

OGGETTO: Bilancio annuale 2019-2021. Variazione del P.E.G parte finanziaria a seguito della variazione di bilancio di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 d.d. 29/07/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 a partire dal 01.01.2016, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

richiamato l'art. 175 del D.lgs 267/2000 avente ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione ed al Piano esecutivo di gestione", ed in particolare:

- il comma 9 dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio che possono essere deliberate fino al 31 dicembre;

considerato che con deliberazione consiliare n. 13 dello scorso 29 luglio 2019 avente ad oggetto **Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio**, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato variato il bilancio 2019-2021;

preso atto che è necessario modificare conseguentemente la dotazione relativa ai capitoli di entrata e di spesa del P.E.G., sia di competenza che di cassa;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Esame ed approvazione DUP 2019-2021 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio di previsione del Comune di Ton 2019-2021 e relativi allegati";

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini contabili";

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

acquisiti ai sensi dell'art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile espressi entrambi dal Responsabile del Servizio finanziario;

visto lo Statuto Comunale vigente;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **di modificare**, a seguito della variazione al bilancio di previsione di cui alla deliberazione consiliare n. 13 d.d. 29-07-2019, immediatamente eseguibile, la parte finanziaria dell'entrata e della spesa del P.E.G., modificando le dotazioni, sia di competenza che di cassa, dei capitoli già esistenti o istituendo i capitoli indicati **nell'allegato A)** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino A/A;
3. **di comunicare** ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall'art.

183, comma 2 della LR 2/2018.

4. **di pubblicare** la presente deliberazione all'albo telematico dell'ente.
5. **di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ *opposizione* alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ✓ *ricorso* giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa, *ricorso* straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.